



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

130/2013
OTTOBRE/8/2013 (*)
11 Ottobre 2013

**CON LA RISOLUZIONE N. 60/E DEL 26
SETTEMBRE 2013, L'AGENZIA DELLE
ENTRATE FORNISCE NUOVAMENTE
CHIARIMENTI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI
SPECIALI DI CUI AL D.L. 533/1954 E
D.P.R. 648/72 IN CASO DI
REGISTRAZIONE DI ATTI
PRESENTATI IN ORIGINALE O IN
COPIA AUTENTICA.**

La risoluzione in esame nasce da chiarimenti richiesti da parte degli uffici territoriali dell'Amministrazione Finanziaria in materia di applicazione dei tributi speciali in caso di registrazione di atti presentati in originale o in copia autentica; in particolare, trattasi di: pubblicazione di testamenti e contratti di cottimo fiduciario.

La questione era stata già originata da una richiesta dell'archivio notarile, dopo la pubblicazione della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, che prevedeva l'esenzione dai tributi speciali in sede di registrazione dei contratti di locazione, sia in presenza di opzione per la cedolare secca, sia senza la richiesta di opzione.

Un dubbio analogo è stato, inoltre, sollevato attraverso la richiesta di conferma circa la possibilità di non applicare i tributi speciali in sede di registrazione delle scritture private non autenticate, serie 3, degli atti pubblici cartacei delle serie 1 e 1V, delle scritture private autenticate cartacee delle serie 2 e 2V, delle scritture private non autenticate della serie 3V, nonché degli atti giudiziari.

La Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione de qua, analizza la questione partendo dall'analisi del Titolo II della tabella A annessa al DPR n. 648 del 1972, il quale collega l'attribuzione del tributo ad una attività resa materialmente dal personale amministrativo.

***DISAMINA GIURIDICA DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
AGENZIA DELL ENTRATE.***

La disamina giuridica della norma inizia con l'analisi della Relazione Ministeriale al DPR n. 648/1972 nella quale, relativamente ai tributi speciali in argomento, si afferma che, **la ratio sottesa al presupposto impositivo** è quella che **i tributi speciali** siano destinati **"a compensare le particolari**

prestazioni, a richiesta e nell'esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale".

In sintesi, il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali ***è rappresentato dall'esercizio di una attività del personale degli Uffici che, sia svolta unicamente nell'interesse della parte terza e su iniziativa di essa.***

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, nella sua disamina, che il titolo II della tabella A annessa al D.P.R. n. 648/1972, così come sostituita dall'art. 3 della legge n. 549/1995, consente di individuare due tipologie di attività prestate dagli Uffici:

- ***1. rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti o documenti;***
- ***2. compilazione delle note di trascrizione.***

Orbene, le attività di cui al punto 1 ***risultano soggette al pagamento dei tributi speciali***, in quanto configurano un procedimento amministrativo autonomo rispetto a quello di registrazione, espletato attraverso una ricognizione di informazioni già in possesso dell'Amministrazione cui fa seguito il rilascio di un atto amministrativo dichiarativo (certificazione o attestazione), ovvero una attività amministrativa materiale (rilascio di copie e estratti), ***con l'unica finalità di assecondare l'interesse della parte istante.***

Diversamente, per le attività di cui al punto 2, ***non è dovuto il pagamento dei tributi speciali***, in quanto le stesse rientrano nel processo operativo che completa la registrazione stessa di un atto, svolta in via autonoma e senza alcuna richiesta dell'interessato, né nel suo specifico interesse, venendo così a mancare il presupposto che determina l'applicazione dei tributi speciali.

Tali attività, inoltre, non sono assimilabili a quelle ricadenti nell'alveo di applicazione del tributo speciale, in quanto ***l'Ufficio procedente non agisce nel solo ed esclusivo interesse della parte istante, bensì in***

ottemperanza ad un preciso obbligo di legge posto a carico dell'Amministrazione.

Tale orientamento trova riscontro nella circolare n. 26/E del 2011; al punto 4.2, infatti, si afferma che, *"il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla registrazione per carenza del presupposto impositivo"*, poiché costituiscono *"una modalità di esecuzione della registrazione che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti"*.

Il principio enunciato si ritiene applicabile alla generalità degli atti in quanto, nell'attività di registrazione in generale, non possono rinvenirsi le particolari prestazioni a richiesta e nell'esclusivo interesse di altri Enti e di privati, rese dal personale.

Le medesime conclusioni possono valere anche nel caso della disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 131/1986 nella parte in cui viene previsto che l'Ufficio restituisca "una fotocopia da esso certificata conforme" per l'ipotesi in cui vengano presentate alla registrazione scritte private in unico originale.

REGISTRAZIONE DI ATTI O SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE DEPOSITATE PRESSO NOTAI O PUBBLICI UFFICIALI.

La risoluzione analizza, infine, la casistica relativa alla ***registrazione di atti pubblici o scritte private autenticate dei quali siano depositari notai o pubblici ufficiali***; per tali atti (*ai sensi dell'art. 36, legge n. 340/2000*) è imposto un generale divieto di asporto dai locali ove essi sono conservati o archiviati. Conseguentemente, risulta impossibile produrre gli stessi in originale, ai fini della registrazione presso gli uffici finanziari. In tal caso è, dunque, prevista una differente modalità di esecuzione delle

annotazioni di cui al comma 4 dell'art. 16, D.P.R. n. 131/1986, consentendo che esse possano essere effettuate direttamente dal pubblico ufficiale sugli originali in suo possesso e sulla base di un "idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione".

L'emissione del documento in parola – conclude la risoluzione – pur avendo *latu sensu* una valenza dichiarativa, **non corrisponde né ad un interesse esclusivo ed immediato della parte richiedente, né risulta collegato ad alcuna particolare prestazione fornita dal personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di ricognizione, ricerca, consultazione od estrazione da parte degli Uffici.**

Pertanto, anch'esso deve ritenersi escluso dall'applicazione dei tributi speciali, non integrando il presupposto impositivo ai fini della corresponsione dei diritti di cui al D.P.R. 648/1972 (id: esercizio materiale di un'attività resa dal personale dell'Amministrazione, svolta esclusivamente nell'interesse e su richiesta di una terza persona o ente).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC